

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 479}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SARETTA, PERANI, SILVIA COSTA, FRASSON, PIERLUIGI
CASTAGNETTI, ARMELLIN, MAZZUCONI, TORCHIO**

Disposizioni per agevolare il funzionale inserimento degli invalidi e dei disabili nell'attività lavorativa e integrazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni

Presentata il 29 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è sostanzialmente diretta a consentire una migliore utilizzazione sia delle risorse economiche già stanziata in bilancio, sia delle strutture sanitarie specializzate esistenti, in maniera da rendere più efficiente ed immediata l'attività amministrativa e contabile rivolta ad assicurare ai disabili ed invalidi il diritto alla formazione professionale e al più completo e funzionale inserimento nell'ambiente di lavoro. La proposta di legge, inoltre, si fa carico di introdurre un sistema per garantire il rispetto, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle norme vigenti in materia di assunzione obbligatoria presso le amministrazioni stesse. Infatti, pur essendovi numerose

norme disciplinanti l'assunzione obbligatoria di invalidi e disabili presso le pubbliche amministrazioni, non vi è attualmente alcun organo preposto a verificarne l'attuazione (tali norme, quindi, possono considerarsi *minus quam perfectae*). Da qui l'esigenza di riempire tale vuoto normativo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per ovviare ad una disparità di trattamento (a fronte di quanto diversamente previsto nell'impiego privato) e per garantire l'effettivo rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni obbligatorie.

Passando all'esame dei singoli articoli, va evidenziato come l'articolo 1 sia rivolto ad agevolare al massimo l'inserimento ottimale dei disabili e degli invalidi nel

mondo del lavoro. A tal fine, la norma proposta consente agli uffici di collocamento e alle pubbliche amministrazioni di tenere conto dei risultati (profili funzionali) derivati da tecniche neurofisiologiche (potenziali evocati cognitivi) alle quali l'interessato, di propria libera iniziativa, si sia eventualmente sottoposto e delle quali abbia liberamente presentato all'ufficio di collocamento o all'amministrazione pubblica la relativa certificazione. Il risultato perseguito, quindi, viene realizzato mediante una valutazione delle capacità operative del disabile ed una indagine sulle offerte di lavoro che provengono dalle varie industrie, al fine di progettare un inserimento nell'ambiente di lavoro funzionale sia alle capacità del disabile sia alle esigenze del datore di lavoro.

La formulazione di questi profili individuali — realizzati mediante studi neuropsicofisiologici e studi individuali della personalità del disabile attraverso *test* intellettivi e proiettivi — serve a costruire un modello di intervento per ogni singolo soggetto, onde consentire interventi organizzativi che possano fungere da efficaci contenitori per le sue ansietà. L'esecuzione delle suddette indagini, volte alla formulazione dei profili funzionali individuali, presuppone l'uso di attrezzature scientifiche già presenti nelle strutture sanitarie specialistiche (nelle quali esista un reparto

specializzato nella valutazione del comportamento dell'individuo e delle sue manifestazioni semplici e complesse) del Servizio sanitario nazionale (comma 2 dell'articolo 1). Si tratta, infatti, di utilizzare tecniche e metodologie obiettive, accurate, messe a punto da centri di ricerca di neurofisiologia ed elaborate per ogni individuo o gruppi di individui, tecniche e metodologie eseguite e collaudate positivamente anche per le persone *handicappate*. La norma, inoltre, estende l'ambito della propria applicazione anche alle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 2 prevede, mediante aggiunte e modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482:

di affidare al prefetto il controllo del rispetto delle norme in materia di assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni che operano istituzionalmente in ambito locale; tale controllo può giungere, dopo il previsto *iter* procedurale, ad assumere la forma del controllo sostitutivo;

di affidare alla Corte dei conti il compito di riferire al Parlamento in merito al rispetto della legge stessa da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale soggetti a vigilanza governativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Individuazione delle capacità operative ai fini dell'inserimento dei disabili e degli invalidi nell'attività lavorativa).

1. Al fine di assicurare il miglior inserimento dei disabili e degli invalidi in occasione del loro avviamento al lavoro e per individuare le attività lavorative più idonee alle quali applicarli, gli uffici di collocamento sono autorizzati, su richiesta dell'interessato, ad avvalersi di certificazioni attestanti i profili funzionali derivanti da indagini condotte con batterie di prove neuropsicologiche, di tecniche neurofisiologiche, nonché di prove proiettive e di colloquio che ne abbiano individuate le loro potenzialità operative e relazionali nell'ambiente di lavoro.

2. Le commissioni mediche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, le strutture della sanità militare, nonché gli istituti medici specializzati delle università statali sono autorizzati ad effettuare, su domanda dell'interessato, le indagini di cui al comma 1 ed a rilasciare, sempre su domanda dell'interessato, la certificazione attestante i relativi profili funzionali.

3. Le indagini per l'accertamento dei profili funzionali e la presentazione della certificazione di cui ai commi 1 e 2 non possono essere richieste d'ufficio né imposte dagli uffici di collocamento, rientrando nella libera facoltà dell'interessato di sottoporvisi, nonché di avvalersi della relativa certificazione.

4. Nelle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni in base alle disposizioni vigenti in materia, le amministrazioni stesse devono, su domanda dell'interessato, tener conto, al fine del miglior inserimento nell'ambiente di lavoro, delle certificazioni indicate ai commi 1, 2 e 3 attestanti i profili funzionali. Analoga-

mente di dette certificazioni si deve tener conto, sempre su domanda dell'interessato, per le assunzioni disposte con decreto prefettizio ai sensi del quinto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 2.

(Norme integrative alla disciplina dell'assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è aggiunto in fine, il seguente comma:

« Per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, al prefetto è attribuito il potere di controllo sostitutivo nei confronti delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, delle aziende municipalizzate nonché delle amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa aventi sede nella provincia. A tal fine, il prefetto, ricevuti i prospetti di cui all'articolo 22, qualora, dopo avere inoltrato richiesta di chiarimenti all'ufficio interessato, riscontri il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti commi, acquisisce il parere della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 17 e dispone in via sostitutiva, con proprio decreto, l'assunzione obbligatoria ».

2. All'articolo 17 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) esprimere il parere obbligatorio di cui all'articolo 12, quinto comma, ai fini dell'emanazione del decreto prefettizio di assunzione obbligatoria ivi previsto ».

3. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482, dopo le parole « ad inviare » sono inserite le seguenti: « alla Corte dei conti ed ».

4. Dopo il primo comma dell'articolo 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è inserito il seguente:

« La Corte dei conti riferisce al Parlamento, in sede di relazione annuale, circa l'attuazione della presente legge esponendo, per ciascuna amministrazione e per ciascuna categoria, il numero dei posti in organico e non, il numero dei posti riservati agli aventi diritto all'assunzione obbligatoria, il numero dei posti assegnati a tali aventi diritto, il numero dei posti ancora disponibili nonché quello dei posti che saranno presumibilmente da coprire, l'anno successivo, mediante l'assunzione di invalidi od altri aventi diritto al collocamento obbligatorio ».

5. Al terzo comma del citato articolo 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482, quale modificato dalla presente legge, dopo le parole: « di cui sopra » sono inserite le seguenti: « al prefetto e ».